REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81 (1) ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, in conformità della decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1680/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (2), alcuni dazi applicabili sono stati parzialmente sospesi per i prodotti sottoindicati:

a) sospensioni valide dal 1° luglio al 31 ottobre 1981:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 03.01 B II a) B II b) 7	Filetti di aringhe, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	3
03.02 A I a)	Aringhe secche, salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi	8
ex 03.02 A II d)	Filetti di aringhe, secchi, salati o in salamoia	8
ex 16.04 C II	Aringhe salate con aggiunta di spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più	8
ex 16.04 C II	Bianchi di aringhe, preparati o conservati nell'aceto, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più	8

b) sospensioni valide dal 1° luglio al 31 dicembre 1981:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 03.01 B I q)	Sarde della specie sagax o ocellata, fresche, refrigerate o congelate: a) intere, aventi una lunghezza di 20 cm o più, b) decapitate, aventi una lunghezza di 15 cm o più, destinate alla trasformazione	4
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione	8
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, destinati alla trasformazione	9
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) di peso non superiore a 12 g e per pezzo	9
ex 07.04 B	Pimenti e peperoni rossi dolci o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette ma non altrimenti preparati	10
ex 16.05 B	Gamberetti della specie «Pandalus borealis» cotti in acqua e sgusciati, anche congelati o secchi, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce n. 16.05	12

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 26. 6. 1981, pag. 1.

c) sospensioni valide dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
03.02 A I e)	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	4
07.01 G III	Ravanelli (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati	11
ex 15.07 D I b) 2	Olio di soia purificato, presentato in recipienti di vetro contenenti 10 litri di olio di soia purificato contenente in peso: — da un minimo dell'8,5 % ad un massimo del 12 % di esteri di acido palmitico — da un minimo del 2,5 % ad un massimo del 4,7 % di esteri di acido stearico — da un minimo del 22,4 % ad un massimo del 29 % di esteri di acido oleico — da un mimino del 46,6 % ad un massimo del 53,7 % di esteri di acido linoleico — da un minimo del 7,4 % ad un massimo dell'11 % di esteri di acido linolenico e un tenore: — in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimoli per kg di olio — in fosfolipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per grammo di olio. (L'olio di soia che risponde alla presente descrizione è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili)	8 con un massimo di riscossione di 50 ECU per 100 kg netti più un importo compensativo previsto in talune condizioni

considerando che, pertanto, sono stati modificati i dazi applicabili a questi prodotti nella Comunità a nove e che è opportuno tener conto di ciò nella fissazione dei dazi doganali da applicare all'importazione di questi stessi prodotti originari della Turchia;

considerando che, in conformità dell'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, d'Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (1); che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità ad eccezione della Grecia;

considerando che è opportuno, di conseguenza, modificare il regolamento (CEE) n. 562/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 562/81 è modificato come segue:

1. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (b) dell'aliquota dei dazi di 2,1 relativa alla sottovoce 03.01 B I q) — altri —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 31 dicembre 1981 e le parole «(dette Pilchards)» sono soppresse;

2. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 12,6 relativa alla sottovoce 03.01 B II a) — freschi o refrigerati — nonché alla stessa nota all'aliquota di 10,5 relativa alla sottovoce 03.01 B II b) 7 — altri —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 31 ottobre 1981;

3. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (d) dell'aliquota dei dazi di 3,3 relativa alla sottovoce 03.02 A I a) — Aringhe —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 31 ottobre 1981;

4. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (e) dell'aliquota dei dazi di 3 relativa alla sottovoce 03.02 A I e) — Salmoni salati o in salamoia —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 30 giugno 1982;

5. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 3,3 relativa alla sottovoce 03.02 A I f) — altri —, le parole «è sospeso fino al 30 giugno 1981» sono sostituite da «è ridotto al 2,2 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981»;

6. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (b) dell'aliquota dei dazi di 4,4 relativa alla sottovoce 03.02 A II d) — altri —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 31 ottobre 1981;

7. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (c) dell'aliquota dei dazi di 4,4 relativa alla sottovoce

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

03.02 A II d) — altri —, le parole «è sospeso fino al 30 giugno 1981» sono sostituite da «è ridotto al 2,5 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981»;

8. all'aliquota dei dazi di 12,6 relativa alla sottovoce 03.03 B I b) — altri —, è aggiunta una nota (f) così redatta:

«(f) La riscossione di questo dazio è ridotta al 6,3 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per le ostriche fresche (vive) di peso non superiore a 12 g per pezzo.»;

9. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 10,5 relativa alla sottovoce 07.01 G III — Ravanelli (Cochlearia armoracia) —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 30 giugno 1982;

10. all'aliquota dei dazi di 11,2 relativa alla sottovoce 07.04 ex B — altri —, è aggiunta una nota (b) così redatta:

«(b) La riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per i pimenti e peperoni rossi dolci o verdi.»;

11. all'aliquota dei dazi di 5,6 relativa alla sottovoce 15.07 D I b) 2 — non nominati —, è aggiunta una nota (a) così redatta:

«(a) Il dazio doganale è di 5,6 % con un massimo di riscossione di 35 ECU per 100 kg netti (sospensione) fino al 30 giugno 1982 per l'olio di soia purificato presentato in recipienti di vetro contenenti 10 litri di olio di soia purificato contenente in peso:

— da un minimo dell'8,5 % ad un massimo del 12 % di esteri di acido palmitico,

— da un minimo del 2,5 % ad un massimo del 4,7 % di esteri di acido stearico,

— da un minimo del 22,4 % ad un massimo del 29 % di esteri di acido oleico,

— da un minimo del 46,6 % ad un massimo del 53,7 % di esteri di acido linoleico,

— da un minimo del 7,4 % ad un massimo dell'11 % di esteri di acido linolenico,

e un tenore:

— in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimoli per kg di olio,

— in fosfolipidi corrispondente a un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per grammo di olio.

L'olio di soia che risponde alla presente descrizione è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (b).

(b) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.»;

12. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 14 relativa alla sottovoce 16.04 C II — altre —, la data del 30 giugno 1981 è sostituita da quella del 31 ottobre 1981;

13. alla nota a piè di pagina cui si riferisce la nota (a) dell'aliquota dei dazi di 5,6 relativa alla sottovoce 16.05 B — altri —, le parole «è ridotto al 2,8 % (sospensione) fino al 30 giugno 1981 per gamberetti diversi da quelli della varietà "Crangon", «sono sostituite da» è ridotto al 3,3 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per i gamberetti della verietà "Pandalus borealis",».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON